



COMUNE DI SILIQUA

Provincia di Cagliari

Via Mannu n.32

- 09010 - SILIQUA

22.06.05
29.07.05
AI SENNÀ DI OGNI VIOLAZIONE STATUTO COM. LE. 98/20



Cadeddu

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18.05.2005

ART. 1

- OGGETTO -

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per le violazioni di disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizi.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria. Rimane impregiudicata l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti (Art.650 C.P.). I regolamenti e le ordinanze comunali devono indicare in modo esplicito l'importo della sanzione che sarà applicata in caso di violazione, il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento della violazione.

ART. 2

- APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE -

Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa stabilita dalla legge o dal regolamento stesso, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n.689 e nell'Art.16 della Legge 16 gennaio 2003, n.3, con individuazione del minimo edittale da Euro 25,00 a Euro 500,00.

ART. 3

- PAGAMENTO IN VIA BREVE -

A fronte di violazioni di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti degli importi richiamati all'Art.2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'Art.16 della Legge n.689/81.



ART. 4

- INDIVIDUAZIONE ORGANI PER IRROGAZIONE DELLA SANZIONE E DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI -

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria è individuato ai sensi dell'Art.17 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione presenta il rapporto al Responsabile di Area o Servizio competente per materia per gli adempimenti previsti dall'art.18 della L.689/81.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'organo competente a ricevere il rapporto a norma dell'Art.17 della L.689/81 scritti difensivi e documenti, inoltre possono chiedere di essere sentiti dal medesimo organo competente.

Il termine per emettere l'ordinanza-ingiunzione è di 30 giorni secondo le modalità previste dall'Art. 18 della L.689/81 per l'esecuzione del provvedimento e/o per l'emanazione di ordinanza motivata di archiviazione.

ART. 5

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o di responsabili di servizi/aree le quali prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n.383 devono intendersi abrogate e sostituite in via generale dalle correnti disposizioni del presente regolamento.

Qualora l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria contenuta nell'ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'avvenuta esecutività della Deliberazione approvata.

Il Sindaco

Andrea Busia

Il Segretario Comunale

Rag. Giacomo De Antoniis



PER COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE

22 GIU. 2005

L'IMPIEGATO INCARICATO

[Handwritten signature]